Allegato sub lett A) Determinazione n. 33 dd 07.04.2025 Il Segretario Consortile Fioroni Lara.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE STUDIO, PREMI LAUREA E PREMI DI ABILITAZIONE O.S.S. ANNO 2025

ART. 1 – REQUISITO OGGETTIVO PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO

1. E' legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando lo/la studente/studentessa che **alla data di pubblicazione del bando** risulti essere residente in uno dei Comuni (o porzioni di essi) rientranti nel bacino territoriale di competenza del Consorzio BIM del Chiese, e precisamente: Sella Giudicarie, Valdaone, Pieve di Bono - Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino, Storo, Bondone e Ledro (per la sola frazione di Tiarno di Sopra).
2. Può concorrere all'assegnazione del contributo a titolo di borsa di studio ovvero di premio di laurea per l'anno accademico 2023-2024 lo/la studente/studentessa che, in aggiunta al requisito oggettivo della residenza, dimostri di possedere i requisiti soggettivi di cui all'art.2.
3. Può concorrere all'assegnazione del premio di formazione a Operatore Socio Sanitario per l'anno 2025 il soggetto che abbia ottenuto l'abilitazione ad Operatore Socio Sanitario che, in aggiunta al requisito oggettivo della residenza, dimostri di possedere il requisito soggettivo di cui all'art.4.

ART. 2 – REQUISITO SOGGETTIVO PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO PER LA BORSA DI STUDIO

1. Per la presentazione della domanda di contributo a titolo di borsa di studio il candidato studente deve dimostrare, in aggiunta al requisito della residenza di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti requisiti:

   a. Iscrizione ad un corso di laurea presso un'Università italiana o straniera, a corsi di alta formazione artistica e musicale o altro Istituto rilasciante titolo di studio equiparato a quello universitario;
   b. Iscrizione, nell'anno accademico 2023-2024, a corsi di Laurea triennale, di Laurea Magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico attivati dalle Università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, dalle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università, o a corsi di laurea all'estero;
   c. Che non abbiano già compiuto 35 anni d'età alla data 1^ gennaio 2024
   d. Essere in possesso dell'Attestazione ISEE 2025 per prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità relativa ai redditi anno 2023.
   e. Aver sostenuto positivamente, entro il 15 ottobre 2024, un numero di crediti, pari a quelli riportati

nella tabella sottostante rispetto al primo anno di immatricolazione[1]:

1. CORSO DI LAUREA TRIENNALE					
anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno		
Nr. crediti	35	85	140		
2. CORSO DI LAUREA MAGISTRALE					
anno di corso	1° anno	2° anno			
Nr. crediti	35	85			
3. CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO					
anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
nr. crediti	35	85	140	195	250

f. Per i corsi di laurea che prevedono anche il sesto anno di studio, il numero di crediti che dovrà essere stato sostenuto con esito positivo e corrispondente a quello richiesto per il quinto anno, secondo quanto previsto dalla tabella di cui sopra.

ART. 3 – REQUISITO SOGGETTIVO PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO PER IL PREMIO DI LAUREA

1. Per la presentazione della domanda di contributo a titolo di premio di laurea il/la neolaureato/a deve dimostrare, in aggiunta al requisito della residenza di cui all'art. 1, comma1, anche i seguenti requisiti:
   a. completamento dell'intero percorso di studi universitario con conseguimento di diploma di laurea entro il primo anno accademico successivo al corso di studi legale;
   b. aver conseguito un voto di laurea uguale o superiore a 106/110.
2. L'Attestazione ISEE 2025 per prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità relativa ai redditi anno 2023 non è richiesta per il contributo a titolo di premio di laurea.

ART. 3bis – REQUISITO SOGGETTIVO - STUDENTI C.D. "FUORI CORSO"

1. Non è ammessa la possibilità di presentare domanda di contributo per la borsa di studio per gli studenti iscritti oltre la durata normale del corso.
2. È ammessa la possibilità di presentare domanda di contributo per il premio di laurea per gli studenti

[1] *Nota 1- Per anno di prima immatricolazione si intende:*
- *l'anno di prima immatricolazione assoluta al sistema universitario nazionale, per gli studenti iscritti alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico;*
- *l'anno di iscrizione per la prima volta ad un corso di laurea magistrale per gli iscritti ai corsi del secondo ciclo;*

In deroga al principio dell'anno di prima immatricolazione, possono essere ammessi alla borsa di studio gli studenti che hanno iniziato la carriera su un corso di laurea al quale hanno formalmente rinunciato al termine del primo anno per iniziare una nuova carriera nell'anno immediatamente successivo. Per gli studenti che hanno preso iscrizione alla laurea magistrale, al IV anno rispetto al primo anno di immatricolazione, le condizioni di merito saranno valutate dalla commissione per i casi particolari, al fine di analizzare la sussistenza dei requisiti di merito e le eventuali deroghe rispetto al bando.

che conseguono il diploma di laurea entro il primo anno successivo alla normale durata del corso di studi legale.

ART. 4 – PREMIO DI ABILITAZIONE AD OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS

1. È ammesso a presentare domanda di premio di abilitazione ad operatore socio sanitario il soggetto che abbia ottenuto l'attestazione dell'abilitazione ad operatore socio sanitario nell'anno solare 2024.
2. L'Attestazione ISEE 2025 per prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità relativa ai redditi anno 2023 non è richiesta per il premio di abilitazione ad O.S.S.

ART. 5 –TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. È possibile presentare contestualmente richiesta di contributo sia per borsa di studio che per premio di laurea, mediante distinte domande.
2. La domanda deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese - Via Oreste Baratieri, 11 – 38083 Borgo Chiese (TN) redatta utilizzando l'apposito modulo, reperibile sul sito internet www.bimchiese.tn.it.
3. Il termine per la presentazione delle domande è:

VENERDI' 29 AGOSTO 2025 alle ore 12.00

4. La domanda, che ai sensi dell'art. 11 del DPR 642/1972 è esente dall'imposta di bollo, potrà essere:

   a) compilata **ON LINE** sul sito www.bimchiese.tn.it – Sezione Bandi e Conhtributi.Per accedere alla compilazione della domanda è necessario dotarsi di SPID.
   La domanda caricata sul portale sarà ricevuta in tempo reale dalla PEC del Consorzio.

   b) spedita mediante **P.E.C** esclusivamente all'indirizzo bimdelchiesecondino@legalmail.it, inoltrata da un indirizzo PEC intestato al soggetto che presenta la domanda di contributo. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, con allegata copia di documento di identità in corso di validità. Laddove invece il documento venisse sottoscritto con firma digitale, il documento di identità non deve essere allegato. In caso di inoltro della domanda e dei relativi allegati tramite più invii telematici, fa fede la data e l'ora di arrivo alla PEC del modulo di domanda.

5. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l'ora di arrivo alla PEC del Consorzio BIM Chiese.
6. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quelle sopra descritte.
7. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web.
8. Il Consorzio Bim Chiese predilige l'utilizzo di mezzi telematici, in linea con le disposizioni previste dal Codice Amministrazione Digitale.
9. Il soggetto partecipante al bando fornisce un valido indirizzo mail/PEC ed autorizza il Consorzio BIM Chiese ad effettuare le comunicazioni inerenti il bando esclusivamente su tale recapito.
10. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all'approvazione della graduatoria finale.

ART. 6 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Il modello della domanda di contributo contiene una parte in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- ✓ generalità: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- ✓ di essere in possesso del requisito della residenza alla data richiesta dal bando;
- ✓ ***per i residenti nel Comune di Ledro***, specificare di essere residenti nella frazione di Tiarno di Sopra;
- ✓ ***per i residenti nel Comune di Sella Giudicarie***, specificare di essere residenti nella frazione di Roncone/Lardaro/Bondo;
- ✓ Indirizzo di PEC intestata al partecipante su cui saranno effettuate tutte le comunicazioni relative all'istruttoria della pratica;
- ✓ dichiarazione di eleggere l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda quale domicilio digitale su cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti alla procedura attivata;
- ✓ indicazione dell'IBAN intestato o cointestato al beneficiario dove effettuare l'accredito del contributo, qualora spettante;
- ✓ di avere/non avere diritto, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/73 comma 2 lett. a), per l'anno 2021 alle detrazioni di imposta per lavoro dipendente ed assimilati di cui all'art. 13 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni;
- ✓ di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 2016/679, i propri dati personali riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento concorsuale e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- ✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al BIM del Chiese tutte le variazioni del proprio status che potrebbero determinare la revoca della borsa di studio.

2. In aggiunta alle informazioni generali sopraelencate, dovranno essere ulteriormente precisate le seguenti informazioni:
   per la borsa di studio:
   - ✓ il numero di crediti ottenuti e registrati alla data richiesta dal bando;
   - ✓ primo anno di immatricolazione al sistema universitario, ovvero primo anno di iscrizione al corso di laurea;
   - ✓ corso di laurea e Università al quale era iscritto per il primo anno accademico ed il relativo numero matricola;

   per il premio di laurea:
   - ✓ data di ottenimento del titolo di studio e relativa votazione (si precisa che il diploma di laurea deve essere stato conseguito nell'a.a. 2023/2024);
   - ✓ durata del percorso di studio completato e tipologia;
   - ✓ di aver conseguito il diploma di laurea nell'a.a. 2023/2024;
   - ✓ completamento del ciclo di studio in corso oppure fuori corso (entro il primo anno oltre la durata normale del corso);

   per operatore socio sanitario – OSS:
   - ✓ data di ottenimento dell'abilitazione;
   - ✓ anno di iscrizione al corso di operatore socio sanitario.

3. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma è necessario allegare copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità laddove non sia utilizzata la firma digitale.
4. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto tramite PEC gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e fino all'approvazione della graduatoria finale.
5. È fatto obbligo al partecipante di indicare sul modulo di domanda un indirizzo di posta elettronica, sia essa mail ordinaria o, preferibilmente, mail PEC, intestato al partecipante, su cui saranno effettuate

tutte le comunicazioni relative all'istruttoria della pratica. È rimesso alla diligenza del partecipante, nell'interesse del buon esito del procedimento, consultare periodicamente la propria casella di posta e rispondere tempestivamente ad eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti istruttori.

6. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che vi sarà la decadenza dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto.

ART. 7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

2. In aggiunta, dovrà essere allegato:
   per la borsa di studio:
   - ✓ Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello statino degli esami sostenuti con data di registrazione debitamente sottoscritta dal dichiarante;
   - ✓ attestazione ISEE 2025 per prestazioni per il diritto allo studio universitario relativo ai redditi anno 2023 (**non** necessario per la domanda di contributo di premio di laurea **e** per il certificato di abilitazione O.S.S.);

   per il premio di laurea:
   - ✓ certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nei singoli esami di profitto, la votazione dell'esame di laurea e la data di conseguimento della stessa.

   per operatore socio sanitario – OSS:
   - ✓ certificato di abilitazione in carta semplice con indicazione del superamento dell'esame finale e la data di conseguimento della stessa.

ART. 8 – CONTRIBUTO ECONOMICO

1. L'importo del contributo economico spettante è commisurato alla condizione economica risultante dall'attestazione ISEE per la sola borsa di studio, mentre per il premio di laurea e per il premio di abilitazione esso è determinato in misura fissa, secondo le modalità di seguito specificate per ogni tipo di intervento.
2. **Per la borsa di studio:** il contributo assegnabile a titolo di borsa di studio è compreso tra un importo minimo di € 300,00 ed un importo massimo di € 2.000,00 in relazione alla condizione economica del richiedente risultante dall'Attestazione ISEE 2025 riferito all'anno 2023.
3. **Per il premio di laurea:**
   a. il contributo assegnabile a titolo di premio di laurea agli studenti che abbiano conseguito il titolo di laurea nell'anno accademico 2023/2024 entro la normale durata legale del corso di studi con la votazione prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b è di importo pari ad:

1. CORSO DI LAUREA TRIENNALE	Euro 600,00
2. CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Euro 400,00
3. CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	Euro 1.000,00
4. DOTTORATO	Euro 1.200,00

b. Nel caso in cui lo studente abbia conseguito la lode, il premio di laurea aumenta del 25%.

c. Nel caso in cui lo studente abbia conseguito il titolo di laurea entro il primo anno fuori corso della durata

legale del corso di studio, il premio di laurea è ridotto alla metà.

4. **Per operatore socio sanitario – OSS:** il contributo assegnabile a titolo di premio di abilitazione a operatore socio sanitario che abbiano conseguito l'abilitazione nell'anno solare 2024 è di importo pari ad Euro 400,00.

ART. 9 – CUMULABILITA'

1. Il contributo per borsa di studio può essere richiesto per ciascun anno accademico di frequentazione del corso di studi, purché siano rispettate tutte le condizioni prescritte dal presente bando e non vi sia il c.d. "fuori corso".
2. Il premio di laurea può essere richiesto solo una volta per medesimo diploma di laurea conseguito.
3. Il contributo di borsa di studio e il contributo di premio di laurea sono cumulabili.
4. Il contributo di cui al presente bando (borsa di studio – premio di laurea – premio abilitazione O.S.S.) è cumulabile con contributi economici assegnati da altri enti per la medesima finalità.

ART. 10 - GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO e CRITERI DI PRIORITA'

1. Al termine dell'istruttoria del procedimento l'ufficio procede alla redazione della graduatoria con applicazione dei criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo.
2. La graduatoria sarà redatta mediante elaborazione della c.d. "curva ISEE" che permetterà di graduare i contributi per borse di studio in funzione del parametro ISEE presentato da ciascun candidato, rapportato alla "media" statistica ricavabile dalla curva ISEE per lo specifico procedimento di cui trattasi.
3. I contributi saranno assegnati in base alla graduatoria redatta mediante elaborazione della c.d. curva ISEE di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora i fondi assegnati al bando risultino insufficienti per soddisfare tutte le domande risultate ammissibili, sarà effettuata la riparametrazione del contributo spettante in base alla graduatoria, tenuto conto delle risorse a disposizione.
4. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio fino all'avvenuta approvazione della graduatoria da parte dell'organo competente.

ART. 11 – INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL BANDO E STANZIAMENTO FINANZIARIO

1. In caso sopravvengano dubbi interpretativi sulle corrette modalità di attuazione del presente bando, il responsabile del procedimento sottopone il quesito alla Commissione Contributi, che fornisce interpretazione autentica.
2. Su proposta della Commissione Contributi l'Assemblea ha facoltà di disporre un incremento del budget stanziato per il bando.
3. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio fino all'avvenuta approvazione della graduatoria.

ART. 12 – PROCEDIMENTO

1. CONTENUTI INFORMAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO:
   Il domicilio digitale del Consorzio BIM Chiese è: bimdelchiesecondino@legalmail.it
   L'unità organizzativa competente è l'Area Amministrazione Generale.
   Il Responsabile del Procedimento, di seguito "RUP", è individuato con atto formale di nomina da parte del Segretario consortile. In caso di assenza di nomina, coincide con il Segretario consortile. Il procedimento deve concludersi entro 90 dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande e comunque entro l'esercizio finanziario. L'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti, secondo la normativa vigente, non direttamente accessibili con modalità

telematica è l'Ufficio Protocollo.

2. I RIMEDI ESPERIBILI avverso il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, sono i seguenti:

a. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

b. b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

3. COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO: A seguito della ricezione della domanda di partecipazione il RUP darà comunicazione di avvio di procedimento indicando il numero di protocollo identificativo della domanda, la data di presentazione dell'istanza, e richiamerà l'art. 12 del bando dove sono indicate le informazioni previste dall'art. 8 l.241/90 e art. 25 L.P. 23/92.

4. SOCCORSO ISTRUTTORIO: Qualora riscontrasse carenza di qualsiasi elemento formale della domanda o degli allegati in essa richiamati, il RUP assegna al partecipante un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, specificando gli elementi mancanti o da chiarire. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa.

5. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA NEGATIVA-COMUNICAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO: **Qualora sussistano elementi di incertezza sulla valutazione dei requisiti di ammissione** al bando, **che lascino un margine di discrezionalità** interpretative sulla sussistenza dei requisiti di ammissione, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto sarà garantito il contraddittorio in forma scritta tramite comunicazione tempestiva, a cura del RUP, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il partecipante potrà presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine. Qualora il partecipante abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il RUP ne darà ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

6. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA POSITIVA–COMUNICAZIONE AMMISSIONE A CONTRIBUTO: Ad esito dell'istruttoria effettuata dal RUP sarà adottato il provvedimento di concessione del contributo da parte del segretario del Consorzio sulla base dell'analisi tecnico-amministrativa delle domande effettuata dal RUP. Tale provvedimento di concessione conterrà specificati il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i termini di esecuzione dell'intervento ammesso e sarà adottato entro 90 giorni decorrenti da giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti dal presente bando. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza e della Corruzione del Consorzio BIM Chiese, nel provvedimento dovrà essere accertata l'assenza di conflitto di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento. **La graduatoria delle domande ammesse, rappresentata in modalità compatibile con la tutela della privacy, sarà pubblicata al seguente link**: https://www.bimchiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita

7. FASE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO: La liquidazione del contributo economico assegnato sarà effettuata nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda di liquidazione e comunque entro l'esercizio finanziario.

8. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI: a carico dei beneficiari del contributo è previsto un controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese all'atto di presentazione della. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande presentate, mediante estrazione a sorte del campione corrispondente.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 e 14 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole il soggetto richiedente/la persona che accede al bando delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento: Consorzio BIM del Chiese, nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), via Oreste Baratieri n.11, 38083 Borgo Chiese tel. 0465/621048, e-mail: info@bimchiese.tn.it PEC: bimdelchiesecondino@legalmail.it .
Designato al trattamento: RUP incaricato per il procedimento.
Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento, servizioRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati personali saranno trattati per valutare l'ammissibilità al bando. I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità qui indicate in esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. La base giuridica che sorregge il trattamento dei dati personali è costituita dal presente bando.
Conferimento dei dati personali: è obbligatorio. In ogni caso il rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti comporta l'esclusione dalla procedura.
Fonte dei dati personali: provengono dallo stesso interessato ovvero da fonti accessibili al pubblico (Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, INPS, ecc).
Categoria dati personali i dati trattati sono dati comuni (ad es. nome, cognome, indirizzo, residenza, codice fiscale) e dati particolari/giudiziari strettamente funzionali alla partecipazione al bando.
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati informatico/elettronici con modalità atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra da parte del personale dipendente individuato o appositamente autorizzato. In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.
Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
È escluso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea.
Destinatari di dati personali: i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche legittimate al trattamento. I dati saranno comunicati ad eventuali richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi qualora sussistenti le condizioni previste dalla legge.
Pubblicazione: È prevista la diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla legge (art. 26 d.lgs. 33/2013 e l.r. 10/2014).
Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati personali è di 10 anni decorrenti dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE, in particolare:

- chiedere accesso ai dati personali, ottenerne copia (art. 15)
- chiedere la rettifica o l'integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti (art. 16)
- chiedere la cancellazione (art. 17) o la limitazione (art. 18) qualora sussistenti i presupposti

- diritto alla portabilità dei dati, applicabile ai soli dati in formato elettronico (art. 20)
- **opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla propria situazione personale** (art. 21)

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14 - DIVIETO DELLE C.D. "REVOLVING DOORS" – ART. 53, C.16-TER, D.LGS. 165/2001

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs.165/2001 non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.